

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) IELASI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICA IELASI

Seduta del 19/03/2024

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato con parte resistente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio in data 11 dicembre 2014, da restituire mediante piano di rimborso comprensivo di n. 120 rate mensili. Il finanziamento è stato estinto anticipatamente nel mese di gennaio 2020, in corrispondenza della rata n. 58.

Esperito infruttuosamente reclamo, l'istante inoltra ricorso all'ABF, chiedendo il rimborso delle commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata, oltre interessi legali.

Più in particolare, il ricorrente formula la domanda di rimborso di Euro 310,00 per spese di istruttoria pro quota non maturate, oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Convenuta ritualmente, parte resistente nel controdedurre precisa ed eccepisce quanto segue:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- gli unici costi accessori al credito sono rappresentati dalle spese di istruttoria. Dalle pattuizioni contrattuali emerge che detti oneri venivano convenuti come “fissi” e non restituibili in caso di rimborso anticipato del prestito;
- le spese di istruttoria sono costi che attengono esclusivamente al momento genetico della formazione del rapporto e sono remunerativi di attività propedeutiche alla stipula del contratto di finanziamento e non all’esecuzione dello stesso, essendo funzionali a valutare il merito creditizio del cliente e la sussistenza dei requisiti minimi richiesti ai fini dell’eventuale concessione del credito.

L’intermediario conclude chiedendo al Collegio di respingere tutte le domande avversarie.

DIRITTO

La controversia ha per oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante alla restituzione di parte dei costi del finanziamento ricevuto, a seguito dell’avvenuta estinzione anticipata del contratto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall’articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”.

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito dalla stessa Banca d’Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato (fino al dicembre 2019) che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento dovesse determinare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. costi recurring) che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si era stabilita la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. costi up front). Si era ugualmente consolidato l’orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla “riduzione” dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata dovesse essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis.

In questo quadro interpretativo si era inserita la decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. Sentenza Lexitor) secondo la quale “l’art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

In coerenza con la sentenza interpretativa della CGUE, il Collegio di Coordinamento, nella decisione del 17 dicembre 2019, n. 26525, aveva quindi rivisto il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui “a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi,



l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

In tale contesto è intervenuto l'art. 11-octies, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (c.d. Decreto Sostegni-bis), introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021. Il primo comma di tale norma stabilisce quanto segue: “Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: [...] c) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente: «Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. (omissis)». Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre: «L'articolo 125-sexies del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti»”.

In coerenza a tale disposizione, il Collegio di Coordinamento di codesto Arbitro, con decisione n. 21676/2021, per i contratti stipulati in data antecedente il 25 luglio 2021 stabiliva la retrocedibilità dei soli costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale e non anche dei costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito.

Più recentemente, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/22, ha dichiarato illegittimo l'art. 11-octies, comma 2 del Decreto sostegni-bis nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi recurring, escludendo quelli up front.

Il contesto come sopra delineato non appare modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n. 104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”, così recita: “1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Tale importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente, che ha assunto la natura recurring delle spese di istruttoria, applicando per il calcolo dell'ammontare dovuto il criterio del pro rata temporis.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 179,00 (centosettantanove/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI